

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 24-2640

**Applicazione del regime di condizionalita' in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della D.G.R. n. 45-13439 del 1/3/2010.**

A relazione dell'assessore Quaglia:

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede che ogni beneficiario di aiuti diretti debba rispettare le regole di condizionalità, costituite da criteri di gestione obbligatori e da norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati II e III del regolamento stesso.

I criteri di gestione obbligatori costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, in attuazione di direttive e regolamenti comunitari già vigenti nell'ordinamento nazionale.

Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli e a evitare il rischio di abbandono e di degrado nei terreni ritirati dalla produzione.

Il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che le regole di condizionalità debbano essere rispettate, nell'insieme delle superfici aziendali, dai beneficiari di aiuti relativi a diverse misure dell'asse II (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio naturale) dei Piani di sviluppo rurale.

Il quadro normativo nazionale per l'attuazione della condizionalità è definito dal decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale". Tale decreto elenca i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali e prevede che le Regioni e Province Autonome, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, definiscano con propri provvedimenti gli impegni applicabili a carico delle aziende agricole.

In Piemonte l'applicazione del regime di condizionalità è stata disciplinata nell'anno 2010 dalla deliberazione della Giunta Regionale n 45-13439 del 1/3/2010.

Dal momento che il citato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 è stato modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011, è necessario adeguare con il presente provvedimento la definizione a livello regionale degli impegni di condizionalità. L'allegato I comprende i criteri di gestione obbligatori, a eccezione dell'atto A4 che per la sua particolare complessità viene trattato a parte nell'allegato II. L'allegato III definisce le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Gli allegati alla presente deliberazione sono stati sottoposti in bozza alle Direzioni regionali interessate per le materie di rispettiva competenza, alle Amministrazioni Provinciali e alle Organizzazioni professionali agricole.

Come previsto dall'art. 22, comma 2 del citato Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, gli allegati sono stati trasmessi in bozza anche al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal quale non sono pervenute indicazioni contrarie alla proposta.

Tenendo conto di quanto emerso dalle consultazioni, è stato predisposto il presente provvedimento che sostituisce la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 45-13439 del 1/3/2010, che viene pertanto revocata.

Il presente provvedimento definisce condizioni di base per l'accesso ad aiuti finanziati con fondi nazionali e comunitari; esso pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso;

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

- di approvare, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto Ministeriale n. 10436 del 13 maggio 2011, l'elenco degli impegni di condizionalità valevoli a livello regionale per l'anno 2011, riportati negli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:

a) Allegato 1) - Criteri di gestione obbligatori, di cui all'art. 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

B) Allegato 2) - Atto A4 dei criteri di gestione obbligatori (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

c) Allegato 3) - Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'art. 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009.

Secondo quanto indicato all'art. 1, comma 2 del Decreto n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., gli impegni di condizionalità si applicano:

a) Ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) Ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello sviluppo rurale;

c) Ai beneficiari dei pagamenti concessi ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, riguardanti programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla vendemmia verde e pagamenti del premio di estirpazione.

-di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 45-13439 del 1/3/2010, che ha definito le regole di condizionalità per l'anno 2010 sulla base del quadro normativo nazionale allora vigente;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI**

(regolamento CE n. 73/2009, artt. 4-5 e allegato II)

### **ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005**

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006**

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007**

- ATTO C16** DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

---

**ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME  
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005  
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03)**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE**

**ATTO A1**

**DIRETTIVA 2009/147/CE  
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

Art. 3, art. 4 ( paragr. 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

**Recepimento nazionale**

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

**Recepimento regionale**

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);

- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).
- D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006;
- D.G.R. n. 42-8604 del 14 aprile 2008 “Disposizioni sull’attività venatoria nelle ZPS in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”;
- D.G.R. n. 33-11185 del 6 aprile 2009 “Disposizioni sull’attività venatoria nelle ZPS in applicazione del D.M. 22 gennaio 2009. Modifica della D.G.R. n. 42-8604 del 14 aprile 2008”;
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

A norma dell’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’art. 6 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

**ATTO A2**  
**DIRETTIVA 80/68/CEE**  
**PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO**  
**PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**  
Articoli 4, 5

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni: articoli 103 e 104.

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, a livello di azienda agricola si applicano gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo quanto di seguito specificato.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatte salve le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c) ), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul

suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).



**ATTO A3**  
**DIRETTIVA 86/278/CEE**  
**PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,**  
**NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**  
 Articolo 3

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario G.U. della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992)

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini del rispetto del presente atto di condizionalità le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione, di provenienza aziendale o extra-aziendale, sono tenute ad osservare gli impegni di seguito specificati.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto nell’ambito della condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenziati in funzione del ruolo o dei ruoli svolti dall’agricoltore:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– formulario di identificazione dei fanghi;</li> <li>– autorizzazione allo spandimento;</li> <li>– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);</li> <li>– notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;</li> </ul> a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.

B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a.1 e a.2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni per l'utilizzo dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

**ATTO A4**  
**DIRETTIVA 91/676/CEE**  
**PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO**  
**PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**  
Articoli 4, 5

### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - Art. 74, lett. pp: definizione di “zone vulnerabili”:  
*zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;*
  - Art. 92: designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:  
*Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A – III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.*
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 102 del 4 maggio 1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006).

### **Recepimento regionale**

- Regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1);
- Regolamento regionale n. 2/R del 15 marzo 2004 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- - D.G.R. n. 65-8111 del 23/12/2002: “Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti” (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- - D.G.R. n. 89-13993 del 15 novembre 2004 “Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti” (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)

- D.G.R. n. 42-14758 del 14 febbraio 2005 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all’adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
- D.G.R. n. 37-981 del 3 ottobre 2005 “Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti”(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005).
- Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).
- D.G.R. n. 20-8320 del 03 marzo 2008 “Disposizioni attuative del regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 12 del 20 marzo 2008)”
- Regolamento regionale n. 8/R del 19 maggio 2008 “Modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 21 del 22 maggio 2008).
- Regolamento regionale n. 19/R del 22 dicembre 2008 “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 52 del 24 dicembre 2008)
- D.G.R. n. 116-9440 del 01 agosto 2008 “Disposizioni attuative del regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti” (B.U.R.P. n. 32 del 7 agosto 2008 – Suppl. ord. n. 2)”
- Regolamento regionale 23 febbraio 2009, n. 2/R Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009)
- D.G.R. n. 57-11149 del 30 marzo 2009 “Disposizioni interpretative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R (“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”). (B.U.R.P. n. 13 del 2 aprile 2009)
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.” (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- Regolamento regionale n. 9/R del 28 luglio 2009 “Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e

- programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))” (B.U.R.P. n. 30 del 30 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R (“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica.” (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
  - DGR n. 90-13030 del 30 Dicembre 2009 “Disposizioni organizzative relative all'applicazione del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).” (B.U.R.P. n. 1 del 7 gennaio 2010)
  - DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010).

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni specificati nell'allegato 2. In proposito si riportano le seguenti indicazioni.

Il regolamento 27 ottobre 2007 n. 10/R, all'art. 3 comma 4 prevede che “il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue”. Il medesimo regolamento, all'art. 27 comma 1 ricorda che “sulla base delle comunicazioni ricevute, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari che controlli nelle aziende”. L'art. 3 comma 5 del medesimo regolamento, invece, prevede che “il Piano di Utilizzazione agronomica deve essere presentato unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3, e con le modalita' previste per la stessa.”

Con la circolare n 17593/DB1104 del 19/07/2011 il Direttore della Direzione Agricoltura, di concerto con la Dir. Ambiente, ha specificato che per l'anno 2011 l'aggiornamento della Comunicazione si intende correttamente effettuato qualora la validazione informatica della stessa sia contestuale o successiva all'aggiornamento dei dati di consistenza effettuato ai fini della Domanda Unica (16 maggio 2011), ed è comunque da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011. Poiché l'applicativo informatico verifica l'eventuale presenza di superfici agricole in supero tra più aziende, sentite le Province si specifica che, per accelerare le procedure informatiche di validazione da parte dei CAA, anche per il 2011 è comunque possibile validare la Comunicazione in presenza di una momentanea situazione di supero tra più aziende, dovuta ad un ritardo nell'aggiornamento delle informazioni da parte dell'azienda cedente il terreno; tale situazione va corretta entro e non oltre 60 giorni dalla validazione. Poiché la procedura informatica per la redazione del PUA/PUAS è tecnicamente connessa ai dati dell'ultima Comunicazione validata esistente in Anagrafe, l'invio del PUA/PUAS dovrà essere contestuale o successivo alla validazione della Comunicazione, ed è comunque da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011.

**ATTO A5**  
**DIRETTIVA 92/43/CEE**  
**CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI**  
**E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE**  
Articoli 6, 13 paragr. 1, lettera a)

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04108) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04109) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90);
- Decreto Ministero Ambiente 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (11A04110) (GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 90).

## **Recepimento regionale**

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997);
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

## **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE,  
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6**

**DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO  
RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI  
Articoli 3, 4, 5.**

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010.

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti suinicoli*.

**A: COMUNICAZIONE ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA**

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

**C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.



## ATTO A7

**REGOLAMENTO (CE) 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

Articoli 4, 7

### Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;

### Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini*.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

#### B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

#### C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

#### D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE - INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

## ATTO A8

**REG. (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003  
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE  
DI OVINI E CAPRINI; MODIFICA DEL REG. (CE) 1782/2003  
E DELLE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (G.U. L 5 DEL 9.1.2001, PAG. 8).  
Articoli 3, 4 e 5.**

### Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).
- Circolare del 28/07/2005 applicativa del Reg. (CE) 21/2004 del 17/12/2003.

### Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati, riferiti alle *aziende agricole con allevamenti ovicaprini*.

#### A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

#### B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009 obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

---

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME  
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006  
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03)**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE,  
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

<p style="text-align: center;"><b>ATTO B9</b> <b>DIRETTIVA 91/414/CEE</b> <b>IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b> Articolo 3</p>
---

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. della Repubblica Italiana n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (S.O. alla G.U. della Repubblica Italiana n. 165 del 18.07.2001
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni: articolo 5 e allegato 5.
- Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, inerente “Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, art. 5, comma 20” (G.U. della Repubblica Italiana n. 122 del 28 maggio 2007).

**Recepimento regionale**

- Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 287 del 17 giugno 2003 «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.

## **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - documentazione d'acquisto costituita da:
    - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
    - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
  - conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
  
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
  - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, in zone nel territorio della Regione Piemonte designate come vulnerabili da fitofarmaci si applicano gli impegni definiti dal Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, che impone limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari.



## **ATTO B10**

**DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA,  
TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI  
ANIMALI; ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE  
Articoli 3, lettere a), b), d), e), 4, 5, 7.**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal D.lgs n.232 del 9 novembre 2007 (G.U. della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 2007): “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali, e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 336” e successive modifiche e integrazioni.

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali:
  - siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
  - oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni;

- oppure sia stato somministrato un trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), ma non sia rispettato il tempo di sospensione.

## ATTO B11

### REG. (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, Articoli 14, 15, 17 (paragr. 1) (\*), 18, 19 e 20

(\*) attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Direttiva 2004/28/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 – concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale”;**

## Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 ).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

## Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano alle aziende agricole gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

## 1. Produzioni animali

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

## 2. Produzioni vegetali

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari destinati all'autoconsumo);
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

## 3. Produzione di latte crudo

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
  - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### 4. Produzione di uova

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

#### 5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

## **Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

### *indice*

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

## **Parte Speciale** (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

### *indice*

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti. In proposito valgono le seguenti specificazioni:

- 1.b l'impegno "*prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali*" viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c l'impegno "*assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma*" viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b l'impegno "*assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma*" viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii l'impegno "*assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che abbiano subito trattamenti illegali*" viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che a vario titolo producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, benché siano condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

**ATTO B12**

**REG. (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI  
ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**

Articoli 7, 11, 12, 13, 15

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le norme previste dal regolamento sopra citato.



**ATTO B13**

**DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,  
ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO  
MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA  
Articolo 3**

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica”, articolo 3 (G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti e i divieti stabiliti dall’art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

**ATTO B14**  
**DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO**  
**INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA**  
**CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DI MISURE SPECIFICHE**  
**PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**  
Articolo 3

**Recepimento nazionale**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. della Repubblica Italiana n.115 del 10 luglio 1996, supplemento ordinario n.115) e sue modifiche e integrazioni.

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, è obbligatoria la notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

**ATTO B15**  
**DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA**  
**E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

Articolo 3

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini. Articolo 3 (G.U. della Repubblica Italiana n.194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n.138).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu), stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003.

---

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME  
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007  
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03)**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16**

**Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**

Articoli 3 e 4.

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999.**
- **D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

## **ATTO C17**

**Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**

Articoli 3 e 4.

### **Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);**
- **D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

**ATTO C18**  
**DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO**  
**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**  
Articolo 4

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU della Repubblica Italiana n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. della Repubblica Italiana n. 277 del 28 novembre 2001).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 10/R RECANTE: "DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61)" E S.M.I.

Di seguito vengono riportate a scopo riepilogativo ed esplicativo le norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) valevoli per l'anno 2011 in Piemonte; di tali norme, desunte dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007), così come modificato dal Regolamento regionale 19/05/2008 n° 8/R (pubblicato sul B.U.R.P. n. 21 del 22/05/2008), dal Regolamento regionale n. 19/R del 22/12/2008 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 24/12/2008), dal Regolamento regionale n. 2/R del 23/02/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 8 del 26/02/2009), dal Regolamento regionale n. 9/R del 28/07/2009 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 30 luglio 2009) nonché dal Regolamento regionale n. 20/R del 17/12/2010 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 16 dicembre 2010 - Suppl. ord. n. 2), ai cui testi si rinvia, vengono fornite le indicazioni circa l'applicabilità al regime di condizionalità 2011 dei criteri di gestione obbligatori previsti dall'Atto A4, riguardanti le aziende ed i terreni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base degli atti attuativi del regolamento 10/R.

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<b>TITOLO I - Norme generali</b>	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:	
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;	
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;	
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;	
allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;	
applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;	
g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;	
bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;	
concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;	
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;	
consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;	
destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;	
effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;	
effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;	
fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);	
fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);	
fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;	
letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;	
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno	



Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
dei ricoveri;	
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;	
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:	
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;	
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;	
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;	
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;	
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;	
stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni;	
stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;	
trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;	
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;	
titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
Art. 3. (Comunicazione)	
1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a <b>comunicazione</b> , redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e, relativamente all'anno 2011, si deve tenere conto di quanto disposto dalla circolare n. 17593/DB1104 del 19/07/2011 a firma del Direttore della Dir. Agricoltura, secondo cui per il 2011 l'aggiornamento della Comunicazione si intende correttamente effettuato qualora la validazione informatica della stessa sia contestuale o successiva all'aggiornamento dei dati di consistenza effettuato ai fini della Domanda Unica (16 maggio 2011), ed è comunque da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011..
2. La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.	
3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.	
4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.	
5 bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione: a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg; b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg."	
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
1. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un <b>Piano di utilizzazione agronomica</b> completo redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II, Parte B. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di utilizzazione agronomica puo' essere inviata alla Provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo; in tal caso copia dello stesso deve essere conservata in azienda	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dalla circolare n. 17593/DB1104 del 19/07/2011 a firma del Direttore della Dir. Agricoltura, secondo cui per il 2011 l'aggiornamento del Piano di Utilizzazione Agronomica si intende correttamente effettuato qualora la validazione informatica dello stesso sia contestuale o successivo alla validazione della Comunicazione, ed è comunque da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011.
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione, almeno nella forma semplificata, anche le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.	
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.	
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	
1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati..
2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.	
(Art. 5) ALLEGATO III	
Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto	
Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni	
Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare	Secondo quanto disposto dalla DGR 16-11713 del 6 luglio 2009, gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni per le aziende esistenti tenute alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata

<b>Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.</b>	<b>Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.</b>
<p>all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente l'operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p>Le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 chilogrammi annui sono tenute:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica;</li> <li>2) alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.</li> </ol> <p>Sono esonerate dagli obblighi di cui sopra le aziende agricole che, nel rispetto dei limiti di apporto azotato di origine zootecnica e del fabbisogno complessivo di azoto delle colture, utilizzano una quota significativa di azoto derivante da effluenti zootecnici o ammendanti di tipo organico di origine extra aziendale, allo scopo di fertilizzare le proprie colture; tali apporti organici dovranno comunque essere oggetto di registrazione annuale, da parte dell'azienda agricola cedente o di quella utilizzatrice, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; le informazioni riguardanti la significatività del livello di apporto organico, nonché il livello di integrazione azotata e fosfatica alla coltura, verranno precisate tramite il sistema informativo della Regione Piemonte, sulla base di criteri inerenti la disponibilità territoriale di matrici di tipo organico.</p>	<p>e completa hanno decorrenza 9 luglio 2009 In analogia con quanto stabilito per le aziende zootecniche, anche gli obblighi di registrazione relativi alle aziende non zootecniche con fabbisogno colturale azotato superiore a 3.000 kg hanno decorrenza 9 luglio 2009. Tale fabbisogno colturale corrisponde, nella situazione media piemontese, ad una SAU di almeno 21 ettari.</p>
<p>Parte B – Documenti di trasporto</p>	
<p>In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi annui su terreni in uso all'azienda produttrice, nonché di aziende che utilizzano effluenti provenienti da altri allevamenti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo, la documentazione di accompagnamento del trasporto effettuato dall'azienda stessa è costituita da copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.</p> <p>In caso di trasporto di effluenti zootecnici e di acque reflue effettuato per conto dell'azienda produttrice o utilizzatrice da soggetti terzi, la documentazione di</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<p>accompagnamento del trasporto è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</li> <li>2. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;</li> <li>3. estremi identificativi del mezzo di trasporto utilizzato;</li> <li>4. estremi identificativi dell'eventuale azienda destinataria.</li> </ol> <p>In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi su terreni diversi da quelli in uso all'azienda, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</li> <li>2. libretto di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato;</li> <li>3. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;</li> <li>4. estremi identificativi dell'azienda destinataria.</li> </ol>	
(Art. 26, comma 5) ALLEGATO IV	
Irrigazione	
<p>I volumi irrigui da apportare ai terreni sui quali sono distribuiti effluenti di origine zootecnica, a integrazione della componente minerale della concimazione, dovranno essere dimensionati per limitare l'infiltrazione negli orizzonti subsuperficiali delle acque somministrate, che potrebbero portare alle falde azoto in forma nitrica disciolta o trascinare sostanze in sospensione, nonché per limitare il ruscellamento verso il reticolo superficiale artificiale o naturale.</p> <p>A tal fine, con riferimento alle particelle di terreno che ricevono acqua in forma turnata, non è consentito l'apporto di liquami o l'interramento di letame il giorno precedente a quello in cui cade la ruota irrigua. Analogamente per le particelle che ricevono acqua "alla domanda" non è consentito apportare liquami o interrare letame il giorno che precede il programmato intervento irriguo.</p> <p>Fa eccezione a quanto precisato l'attività di fertirrigazione.</p> <p>Sulle particelle irrigue in cui vengono distribuiti gli effluenti animali è consigliata l'adozione delle tecniche irrigue che consentono il dimensionamento adeguato dei volumi d'acqua da apportare e la loro regolare distribuzione quali ad esempio i metodi ad aspersione o a microirrigazione.</p> <p>Nell'ambito del Codice di buona pratica agricola per l'irrigazione previsto dal Piano regionale di tutela delle acque, saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche per</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
una corretta irrigazione. Dettagli aggiuntivi potranno inoltre derivare dai risultati dell'attività sperimentale in corso avviata dalla Regione Piemonte in materia di fertirrigazione.	
<b>TITOLO II -Zone <u>non</u> designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola</b>	
<b>Sezione I</b>	
<b>Criteri generali e divieti</b>	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:	
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	
<b>Sezione II</b>	
<b>Trattamento e contenitori di stoccaggio</b>	
Art. 9. (Trattamenti)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	
1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.	
5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.	
7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:	
a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.	
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.	
9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.	
10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
Art. 11. (Accumulo dei letami)	
1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<p>3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:</p> <p>5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;</p> <p>30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;</p> <p>40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;</p> <p>50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;</p> <p>4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:</p> <p>a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;</p> <p>b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;</p> <p>c) favorire l'aerazione della massa.</p> <p>5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.</p> <p>6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.</p>	
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	
<p>1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.</p> <p>2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.</p>	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4



<b>Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.</b>	<b>Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.</b>
<p>3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.</p>	
<p>4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.</p>	
<p>5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità <math>K &gt; 10^{-7}</math> cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.</p>	
<p>6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.</p>	
<p>7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.</p>	
<p>.....</p>	
<p>.....</p>	
<p>13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4</p>
<p>14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.	
<b>Sezione III</b>	
<b>Modalità di utilizzazione agronomica</b>	
Art. 13. (Tecnica di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Idem come sopra
<b>CAPO II</b>	
<b>UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI</b>	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Idem come sopra
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Idem come sopra
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Idem come sopra
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Idem come sopra
Art. 19. (Tecnica di distribuzione)	Idem come sopra
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Idem come sopra
<b>TITOLO III - Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola</b>	
Art. 21. (Disposizioni generali)	
1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.	
2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.	
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
ammendanti organici e dei concimi azotati)	
1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	
b) nei boschi;	
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	
e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	
g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;	
h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	
<p><i>La DGR 20 – 8320 del 3 marzo 2008 ha inoltre stabilito quanto segue:</i></p> <p>Distribuzione di concimi chimici azotati in zone con pendenza</p> <p>Al fine di contenere i fenomeni di trasporto dei fertilizzanti attraverso il ruscellamento superficiale, nelle zone vulnerabili da nitrati la distribuzione di concimi chimici azotati su terreni privi di coltura e con pendenza superiore al 20% è vietata, fatta eccezione per il caso in cui si verificano in modo simultaneo le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel terreno interessato siano presenti</li> </ul>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<p>sistemazioni idraulico-agrarie;  nei tre giorni successivi la distribuzione in campo non vengano effettuate irrigazioni e non siano previsti, dal servizio agrometeorologico della Regione Piemonte, fenomeni piovosi di una certa rilevanza;  - venga effettuata una tempestiva incorporazione dei concimi, comunque entro la giornata seguente.</p> <p>Anche in presenza di coltura, è inoltre fortemente sconsigliato distribuire concimi azotati di sintesi su terreni con pendenza superiore al 20% in corrispondenza di periodi di elevata piovosità.</p>	
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)	
1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:	
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	
b) nei boschi;	
c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	
d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:	
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.	
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:	
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;	
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;	
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;	
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;	
j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;	
k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;	
l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	
m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	
3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:	
a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni;	
b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura;	
c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;	
d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.	
4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:	
a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3;	
b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
ammendanti organici.	
Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)	
1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.	
2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.	
3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:	
a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;	
b) 180 giorni per:	
1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;	
2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).	
4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.	
5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.	
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	
1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:	Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica tenendo conto di quanto disposto dal reg. 20/R/2010, che all'art. 3 ha disposto la temporanea sospensione del divieto di

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;	distribuzione invernale dei liquami su tutto il territorio regionale nel periodo tra il 16 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011 compresi. In tale periodo la distribuzione dei liquami è stata consentita subordinatamente alla presenza di condizioni agronomiche e meteorologiche adeguate, in particolare la lavorabilità dei terreni oggetto di distribuzione, nonché la previsione dell'assenza di precipitazioni per i tre giorni successivi alla distribuzione stessa.
b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue:	
1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;	
2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1);	
Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	
1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.	
2. La quantità di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.	
3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.	
4. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.	
5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:	
a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;	
b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, comprendenti la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;	
c) la corretta applicazione al terreno di tutti i fertilizzanti utilizzati;	
d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;	
e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.	
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.	
7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.	
(Art. 26, comma 7) ALLEGATO V	
Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici	
<p>Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni.</p> <p>Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:</p> <p>1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;</p> <p>2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.</p> <p>Nei casi 1 e 2, a far data dal 1° gennaio 2009 la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.</p> <p>Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi</p>	



Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<p>per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed a 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree. Anche nel caso di utilizzo prevalente di concimi azotati di sintesi, la distribuzione in campo deve essere effettuata con quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.</p>	
<p><i>La DGR 20 – 8320 del 3 marzo 2008 ha stabilito quanto segue:</i></p> <p>Nel caso di terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati è stabilito un limite massimo di apporto azotato per le principali colture annuali erbacee e per quelle arboree frutticole. (<i>segue tabella</i>).</p>	
<p><i>La DGR 20 – 8320 del 3 marzo 2008 ha stabilito quanto segue:</i></p> <p>In applicazione del criterio di equilibrio della fertilizzazione azotata stabilito dall'Allegato V al regolamento regionale 10/R, le aziende agricole ricadenti in zona vulnerabile da nitrati sono tenute ad effettuare la fertilizzazione azotata in modo razionale sulla base dei fabbisogni di azoto derivanti dal prodotto tra la produzione attesa <b>Y</b> e il coefficiente unitario <b>B</b> di asportazione di azoto espresso in kg di azoto per ettaro e per anno; il sistema informativo connesso all'anagrafe unica agricola, riporterà i valori del coefficiente unitario <b>B</b> per le principali colture effettuate nella regione. La produzione attesa dovrà essere stimata con riferimento alle potenzialità produttive delle varietà e dell'area rilevabili a livello aziendale negli anni precedenti.</p>	<p>L'applicazione dell'equazione di bilancio è alternativa al rispetto dei limiti di apporto azotato per coltura di cui al punto precedente .</p>
<b>TITOLO IV - Norme finali e transitorie</b>	
Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Idem come sopra
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	
<p>1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo</p>	

<b>Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.</b>	<b>Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.</b>
<p>strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:</p> <p>a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;</p> <p>b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);</p> <p>c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;</p> <p>d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.</p>	
<p>2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>Art. 32. (Norme transitorie)</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4</p>

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
<p>1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.</p>	
<p>2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.</p>	
<p>3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.</p>	
<p>4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.</p>	
<p>5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36</p>	

Riferimenti normativi relativi alle norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (tratti dal Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità 2011.
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.	
6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.	
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità dell'Atto A4
Art. 34. (Entrata in vigore)	
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.	

**ALLEGATO 3**  
**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL**  
**MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI**  
**AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

**(ARTICOLO 6 E ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09)**

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

**OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

**NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

**OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

**OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine

**OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

STANDARD 4.3: Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque**

STANDARD 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

**PREMESSA**

In merito all'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 1, comma 2 del DM n. 30125 del 22/12/2009, tali norme riguardano le superfici agricole relative a:

- a) pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento CE n. 1698/05;
- c) pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

# **OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

## **NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

STANDARD 1.1:  
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

### **Ambito di applicazione**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009).

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a non più di 80 m l'uno dall'altro.  
L'impegno si applica ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.  
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del presente standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

### **Deroghe**

In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre.

In deroga all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In deroga all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

<b>STANDARD 1.2:</b> <b>Copertura minima del suolo</b>
---

### **Ambito di applicazione**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009.

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, il presente standard prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) per le superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui al punto precedente, che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la presenza di una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio effettuare la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.



## **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse le seguenti deroghe:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

<p><b>STANDARD 1.3:</b> Mantenimento dei terrazzamenti</p>
--

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009.

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

## **Deroghe**

1. E' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità, allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).

## **OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

### **NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

<p>STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali</p>
---

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009).

#### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - e al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat – il presente standard vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

#### **Deroghe**

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

Qualora ci si avvalga di una deroga di cui ai punti 2 o 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

<p><b>STANDARD 2.2:</b> Avvicendamento delle colture</p>
--

### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009):

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura, il presente standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

### **Deroghe**

1. E' ammessa la monosuccessione di riso;
2. E' ammesso prolungare la monosuccessione oltre il termine del quinquennio qualora il mantenimento del livello di sostanza organica sia dimostrato mediante analisi del terreno da

eseguirsi, in conformità alle metodiche ufficiali (Walkly Black, Springer Klee, Analizzatore elementare), durante il primo quinquennio di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale in ogni anno del “periodo in deroga”. E’ richiesta un’analisi del terreno per ogni coltura in monosuccessione; l’appezzamento prescelto per il prelievo deve essere rappresentativo dei suoli interessati dalla monosuccessione. Il referti analitici devono comprendere gli estremi catastali del terreno oggetto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa del titolare dell’azienda contenente tale informazione. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine del quinquennio in cui è consentita la monosuccessione. Se in un anno del periodo di deroga viene evidenziata mediante analisi del suolo una diminuzione del livello di sostanza organica, sulle le superfici interessate dalla monosuccessione deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi di ripristino:

- letamazione;
- apporto di liquame;
- apporto di digestato da impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
- apporto di ammendante compostato;
- restituzione al terreno delle stoppie e delle paglie (asporto della sola granella);
- sovescio.

L’analisi del terreno non è richiesta se sui terreni interessati dalla monosuccessione, in ogni anno del periodo di deroga, si effettua in via preventiva almeno uno degli interventi sopra citati.

3. La coltivazione di cereali autunno vernini in monosuccessione è ammessa per le zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai poco rappresentate o del tutto assenti.

### **OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

#### **NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**

<b>STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine</b>
--

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009).

#### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all’articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, il presente standard stabilisce che gli agricoltori debbano assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. E’ richiesta l’esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

## **OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

### **NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

<b>STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente</b>
--

#### **Ambito di applicazione**

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 6 del D.M. n 30125 del 22.12.2009):

#### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, il presente standard richiede che tutte le superfici a pascolo permanente siano soggette agli impegni di seguito indicati:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

#### **Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

<b>STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</b>
---

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6

del citato decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del citato decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto):

### **Impegni applicabili alle aziende agricole**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati:
  - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
  - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- b) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

### **Deroghe**

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

<p><b>STANDARD 4.3:</b> Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</p>
---

**Ambito di applicazione**

Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009) e vigneti (superfici di cui alla lettera e) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti e i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, nonché evitare la propagazione di erbe infestanti ed il rischio di incendi. In particolare:
  - *per gli oliveti*, effettuare la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura degli olivi e l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
  - *per i vigneti*, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;

**Deroghe**

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

<p>STANDARD 4.4: <b>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</b></p>
--

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

**Deroghe**

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).



**STANDARD 4.5:**  
**Divieto di estirpazione degli olivi**

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni investiti a oliveto e delle singole piante di olivo, il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

**Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

**STANDARD 4.6:**  
**Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione**

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

**Impegni applicabili alle aziende agricole**

In conformità all'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, il presente standard prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per i *pascoli permanenti* (intesi come superfici utilizzate soltanto mediante pascolamento) è richiesto il rispetto di un'adeguata densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno<sup>1</sup>, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per i *prati-pascoli permanenti* è richiesto il rispetto dei parametri di carico di bestiame sopra indicati o, in alternativa, l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Per i *prati permanenti* è richiesta l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

---

<sup>1</sup>Nel caso di periodi di pascolamento inferiori all'anno il numero di UBA per unità di superficie viene quindi proporzionalmente aumentato.

**Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:  
Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche****NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque****STANDARD 5.1:**

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3, comma 6 del presente decreto).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, e al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, il presente standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato anche qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Standard 5.2:** Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.